

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 30

Estratto del processo verbale della seduta n. 7 del 31 luglio 2018.

Oggetto: Ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XI legislatura - corresponsione indennità di fine mandato.

Zanin Piero Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Gabrovec Igor	Consigliere Segretario	Assente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente
Shaurli Cristiano	Consigliere Segretario	Presente
Vaccher Christian	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:

il Segretario generale Augusto Viola

È presente:

Maria Pia Bonessi dell'Ufficio Stampa

Verbalizza Sabina Moratto della P.O. Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione

AC/pm

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XI legislatura - corresponsione indennità di fine mandato.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, con cui si dispone che ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati o che cessino dalla carica nel corso della legislatura spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato;

VISTO l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 38/1995, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, con cui si stabilisce che la misura dell'indennità di fine mandato è pari all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato per un massimo di dieci anni, computando la frazione di anno in dodicesimi e calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni;

VISTO l'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 10/2013, con il quale si stabilisce che la disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla medesima legge regionale n. 10/2013, trovi applicazione a decorrere dalla XI legislatura;

VISTO il comma 2 del citato articolo 44 della legge regionale n. 10/2013, che prevede l'applicazione della previgente disciplina ai consiglieri rieletti nella XI legislatura per il periodo di mandato sino alla X legislatura, considerando a tali fini la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura, da intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura;

ATTESO che, in via di interpretazione autentica del succitato articolo 44, comma 2, della legge regionale n. 10/2013, l'articolo 1, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, stabilisce che il periodo di mandato sino alla X legislatura è riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla citata legge regionale n. 10/2013 e che, in tale ipotesi, il periodo di mandato dalla XI legislatura è comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 10/2013 per un massimo di dieci annualità;

CONSIDERATO che, ai fini tributari, l'indennità di fine mandato è ricompresa tra le indennità equipollenti, sotto la fattispecie indennità di fine rapporto;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi) che prevede il computo di una detrazione fiscale nel caso in cui alla formazione delle indennità equipollenti concorrano contributi posti a carico del lavoratore;

CONSIDERATO che l'articolo 25 della legge regionale n. 10/2013 ha soppresso, con decorrenza 1° settembre 2013, la disposizione normativa che prevedeva (all'articolo 3 della legge regionale n. 38/1995) la trattenuta obbligatoria del 5% sull'indennità di presenza lorda a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 44, comma 3, della medesima legge regionale n. 10/2013 ha disposto la restituzione di quanto versato dai consiglieri a tale titolo nel corso della XI legislatura;

ACCERTATO che la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda corrisposta nella X legislatura è pari ad euro 10.722,88;

CONSIDERATO che l'indennità di presenza mensile lorda corrisposta nel corso della XI legislatura, vigente alla data di cessazione dei consiglieri regionali della XI legislatura, è pari ad euro 6.300,00;

ATTESO che, ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 38/1995 (modificato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n.10/2013), per i consiglieri regionali che hanno già esercitato il mandato per otto anni e versato i contributi previsti per lo stesso periodo, è prevista la facoltà di chiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione di un anticipo dell'indennità di fine mandato che, al termine del mandato consiliare, viene detratto dall'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale;

TENUTO conto degli anticipi dell'indennità di fine mandato corrisposti con le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 22, del 11 novembre 2008, al consigliere regionale Violino Claudio,
- n. 411, del 17 gennaio 2013, al consigliere regionale Marini Bruno,
- n. 421, del 28 febbraio 2013, al consigliere regionale Ciriani Luca,
- n. 26, del 2 luglio 2013, al consigliere regionale Gerolin Daniele,
- n. 146, del 21 maggio 2014, al consigliere regionale Travanut Mauro;

VISTA la nota prot. 9218, dell'11 luglio 2018, con la quale il Segretario generale della Presidenza della Regione ha attestato che ai consiglieri regionali e assessori della X legislatura, De Anna Elio, Ciriani Luca e Violino Claudio, sono state corrisposte le indennità di fine carica previste dall'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, per il periodo di carica della X legislatura, commisurate a 5 anni di esercizio;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge regionale n. 13/2003, il trattamento indennitario degli assessori non è cumulabile con le indennità connesse con la carica di consigliere regionale;

CONSIDERATO che gli ex consiglieri regionali Ciriani Luca e Violino Claudio hanno altresì svolto il mandato nella VIII legislatura (dal 13 luglio 1998 al 30 giugno 2003), nella IX legislatura (dal 1° luglio 2003 al 5 maggio 2008) e nella XI legislatura (Ciriani Luca in carica dal 13 maggio 2013 al 3 aprile 2018 e Violino Claudio dal 13 maggio 2013 al 21 maggio 2018);

CONSIDERATO che l'ex consigliere regionale Marini Bruno ha svolto il mandato nella VIII legislatura (dal 13 luglio 1998 al 30 giugno 2003), nella IX legislatura (dal 1° luglio 2003 al 5 maggio 2008), nella X legislatura (dal 6 maggio 2008 al 12 maggio 2013) e nella XI legislatura (dal 13 maggio 2013 al 21 maggio 2018);

CONSIDERATO, altresì, che gli ex consiglieri regionali Agnola Enio, Cargnelutti Paride, Codega Franco, Colautti Alessandro, Novelli Roberto, Tondo Renzo e Pustetto Stefano hanno svolto il mandato nella X legislatura (dal 6 maggio 2008 al 12 maggio 2013, tranne l'ex consigliere regionale Agnola Enio in carica dal 21 maggio 2008 al 12 maggio 2013) e nella XI legislatura (dal 13 maggio 2013 al 21 maggio 2018, tranne gli ex consiglieri regionali Novelli Roberto e Tondo Renzo in carica dal 13 maggio 2013 al 3 aprile 2018);

ATTESO che gli ex consiglieri regionali Ciriani Luca, Novelli Roberto e Tondo Renzo, in carica nella XI legislatura dal 13 maggio 2013, sono cessati dalla carica in data 4 aprile 2018 e dalla medesima

data è cessata la corresponsione del trattamento indennitario a loro spettante quali consiglieri regionali;

CONSIDERATO che l'ex consigliere regionale Ret Giorgio ha svolto il mandato nella XI legislatura dal 22 giugno 2016 al 21 maggio 2018, l'ex consigliere regionale Marin Roberto dal 28 giugno 2017 al 21 maggio 2018 e gli ex consiglieri regionali Cacitti Luigi, Sette Micaela e Maurmair Markus hanno svolto il mandato dal 4 aprile 2018 al 21 maggio 2018;

CONSIDERATO, infine, che gli altri ex consiglieri regionali di cui all'allegato alla presente deliberazione hanno esercitato il mandato nel corso della XI legislatura (dal 13 maggio 2013 al 21 maggio 2018);

VISTO il comma 2 bis del succitato articolo 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi), che prevede il computo di una detrazione fiscale sull'importo lordo spettante, pari alla somma di euro 309.87 (Lire 600.000), per ciascun anno preso a base di commisurazione;

VISTI i prospetti contabili da cui risulta la spesa complessiva di euro 1.862.842,63 (euro 1.751.700,53 per indennità lorda ed euro 111.142,10 per Irap), ai fini della corresponsione delle indennità di fine mandato agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XI legislatura e per il versamento dei connessi oneri obbligatori;

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 66 del 13 dicembre 2017

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione n. 6 del 26 luglio 2018, con la quale il Consiglio regionale ha approvato le variazioni al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2020, mediante applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione, accertato in sede di approvazione del rendiconto 2017, demandando a successivi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale;

VISTE le proprie deliberazioni n. 28 e n. 29, adottate nell'odierna seduta, con le quali sono state rispettivamente autorizzate la conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale e al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2018-2020;

RITENUTO di provvedere alla corresponsione delle indennità di fine mandato agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XI legislatura, come da elenco e per gli importi previsti nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

delibera

di corrispondere, ai sensi della normativa richiamata in premessa, agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XI legislatura l'indennità di fine mandato, come da elenco e

per gli importi di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per una spesa complessiva pari ad euro 1.862.842,63, di cui euro 1.751.700,53 per l'indennità lorda degli ex consiglieri regionali ed euro 111.142,10 per l'Irap sull'indennità.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Piero Mauro Zanin

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AUGUSTO VIOLA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 13/09/2018 12:18:18

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 18/09/2018 14:01:09

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 18/09/2018 14:28:20